



Oggetto: FONDAZIONE MUSEO DEL TESSUTO. MODIFICA STATUTO. DETERMINAZIONI

Sull'argomento riferisce il Segretario Generale che ricorda come i soci fondatori del Museo del Tessuto di Prato, fra i quali la Camera di Commercio di Prato, hanno proceduto alla revisione dello statuto in seguito al recesso del socio Unione Industriale Pratese. La revisione è stata affidata ad un gruppo tecnico di lavoro espressione degli stessi soci, supportato da un notaio e dal direttore della Fondazione. La Giunta camerale si era espressa al riguardo approvando il testo dello statuto revisionato con deliberazione n. 90/12 18.10.2012.

Poiché la Fondazione Museo del Tessuto di Prato ha personalità giuridica ed è iscritta nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Regione Toscana, il testo di statuto modificato è stato sottoposto all'esame degli uffici regionali, cui spetta l'approvazione delle modifiche, che hanno espresso alcune perplessità in merito al modo in cui erano stati modificati alcuni articoli, fra i quali quelli relativi a costituzione e soci fondatori. E' stata quindi trovata una nuova formulazione che, senza modificare il significato e le finalità delle modifiche condivise dai soci fondatori, ha consentito di recepire le indicazioni della Regione.

Per il completamento del processo di modifica dello statuto si rende quindi necessario approvare il testo di statuto revisionato in seguito alle osservazioni degli uffici regionali.

Al termine,

LA GIUNTA

UDITO il relatore;

VISTA la propria deliberazione n. 131 del 3 settembre 2013, con la quale si aderiva alla Fondazione Museo del Tessuto in qualità di socio fondatore, approvandone il relativo statuto;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 90/12 del 18 ottobre 2012 con la quale sono state approvate le modifiche dello statuto della Fondazione Museo del Tessuto;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto"

TENUTO conto le modifiche allo statuto della Fondazione, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche di diritto privato della Regione Toscana, al n. 385 dal 27 / 05 / 2004, sono soggetti ad approvazione della Regione;

RITENUTO opportuno recepire le indicazioni espresse dagli uffici regionali per l'approvazione delle modifiche statutarie da riportare nel Registro delle Persone Giuridiche di diritto privato;

RITENUTO altresì approvare con un proprio atto formale le modifiche allo Statuto della Fondazione Museo del Tessuto di Prato, nel testo formulato in seguito al confronto con gli uffici regionali competenti alla tenuta del Registro delle Persone Giuridiche di diritto privato;

All'unanimità,

DELIBERA



- di approvare il nuovo testo di statuto della Fondazione Museo del Tessuto di Prato nell'articolato che allegato alla presente deliberazione (allegato A) ne forma parte integrante.
- di autorizzare il Presidente della Camera di Commercio ad apportare allo statuto quelle modifiche o aggiunte che fossero richieste dall'Autorità competente per il mantenimento dell'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche di diritto privato.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)



Allegato A

Deliberazione di Giunta n. 2/13 del 21.01.2013

FONDAZIONE MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO
STATUTO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Pagine 9 (compresa la copertina)



FONDAZIONE MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO STATUTO

TITOLO PRIMO COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 - Costituzione

1. E' costituita la fondazione "MUSEO del TESSUTO di PRATO", ai sensi dell'art.14 e seguenti del C.C. con personalità giuridica propria ai sensi del d.p.r. 361 del 10.02.2000.
2. La fondazione non ha scopo di lucro.

Articolo 2 - Fondatori

1. La fondazione è stata costituita per iniziativa di:
 - Unione Industriale Pratese;
 - Comune di Prato;
 - Provincia di Prato;
 - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato.
2. Su propria istanza, accolta nell'anno 2012, L'Unione Industriale Pratese ha modificato gli obblighi ed i diritti connessi alla propria partecipazione alla fondazione da quelli propri della qualifica di "fondatore" a quelli propri della qualifica "fondatore benemerito".

Articolo 3 - Sede legale

1. La fondazione ha sede in Prato, via Santa Chiara n. 24.

Articolo 4 - Scopi

1. La fondazione si propone lo scopo di costituire e gestire in Prato il "Museo del Tessuto", con le seguenti finalità:
 - Valorizzare la collezione permanente, attraverso lo studio, la catalogazione, il restauro, la conservazione, e la esposizione;
 - Acquisire ulteriori collezioni, tessuti, costumi macchine o macchinari tessili, pubblicazioni e documentazione d'ogni tipo e quant'altro inerente con l'attività museali riferita al tessuto, al costume ed all'arte tessile in generale;
 - Promuovere la raccolta di testimonianze e documentazioni della tecnica e dell'arte tessile;
 - Sostenere gli studi, le ricerche e le iniziative che hanno per oggetto la tecnica dell'arte tessile;
 - Collaborare con istituti ed enti pubblici e privati che operano nell'ambito delle finalità della fondazione;
 - Fornire servizi integrati nel campo della didattica, della formazione professionale e culturale e dell'educazione permanente con particolare riguardo all'inserimento lavorativo nei confronti di soggetti in condizione di svantaggio;
 - Fornire servizi e organizzare iniziative in campo culturale per conto di enti pubblici o privati;
 - Assumere, sostenere e sviluppare tutte le attività, i servizi e le iniziative che possono contribuire al conseguimento degli scopi di cui ai precedenti punti.
2. La fondazione esercita attività commerciali di qualsiasi genere, purché connesse al conseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1 o di quelle fissate dal Consiglio d'indirizzo.
3. La fondazione può partecipare a società che svolgano in via strumentale attività diretta al conseguimento dei fini istituzionali.
4. La fondazione potrà compiere ogni altra operazione connessa e/o strumentale per la promozione e/o valorizzazione dell'arte, della cultura, dell'industria e dell'economia tessile in generale e con riferimento al distretto pratese in particolare.

TITOLO SECONDO FONDO PATRIMONIALE E RISORSE DI GESTIONE

Articolo 5 - Fondo Patrimoniale

1. Il fondo patrimoniale della fondazione è costituito da:
 - a) Tessuti, libri, manoscritti e arredi già di proprietà dell'associazione "Museo del Tessuto", come da inventario allegato, stimati complessivamente in euro 284.529 (duecentottantaquattromilacinquecentoventinove) donati o conferiti alla fondazione;
 - b) Somma complessiva di euro 130.000 versata dai fondatori come segue:
 - Comune di Prato: 52.000 Euro
 - Provincia di Prato: 26.000 Euro
 - Unione Industriale Pratese: 26.000 Euro
 - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato: 26.000 Euro;
 - c) Ogni altro bene o valore mobiliare ed immobiliare che pervenga alla fondazione o per acquisto o per donazione o per lascito, a fini patrimoniali.



Articolo 6 - Risorse di Gestione

1. Alle spese occorrenti al funzionamento la Fondazione provvederà con le seguenti risorse di gestione:
 - a) Le rendite del proprio patrimonio;
 - b) I proventi della gestione delle attività istituzionali o connesse e/o di servizi forniti a terzi;
 - c) Eventuali donazioni, legati, erogazioni di privati ed enti non destinati a fini patrimoniali;
 - d) Contributi dei fondatori, dello stato, di organismi nazionali ed internazionali, degli enti locali e di altri enti pubblici e privati, non espressamente destinati ad incremento del fondo patrimoniale;
 - e) Ogni altra entrata destinata, per la sua natura, al finanziamento della gestione ordinaria delle attività della fondazione, così come gli utili delle attività commerciali.
2. Il Comune di Prato fornisce in dotazione alla Fondazione, con separato atto non appena intervenuto il riconoscimento, lo spazio ex Campolmi, di proprietà del Comune di Prato, a sede del Museo del tessuto.
3. L'Associazione ex Allievi Istituto Buzzi conferisce in comodato gratuito i beni e materiali già conferiti allo stesso titolo all'Associazione Museo del Tessuto; il comodato avrà la durata di 15 anni e si considererà automaticamente rinnovato per eguali periodi, salvo disdetta da comunicarsi per mezzo di lettera raccomandata, con un preavviso di almeno due anni rispetto al termine sopra indicato per la scadenza, iniziale o rinnovata. L'eventuale disdetta, legata alla valutazione di un non adeguato perseguimento degli scopi sociali di cui all'art. 4 dello Statuto della Fondazione, dovrà essere puntualmente motivata.

TITOLO TERZO FONDATORI – PARTECIPANTI

Articolo 7 - Fondatori e fondatori assimilati

1. Sono "fondatori" i soggetti designati all'art. 2.
2. Sono "fondatori assimilati", ed assumono una posizione corrispondente a quella di "fondatore" (e così sono di seguito denominati), altri enti pubblici o privati di particolare rilevanza economico-sociale che contribuiscano al patrimonio della fondazione. I fondatori sono ammessi in forza di deliberazione adottata dal comitato di gestione con la presenza e la maggioranza di almeno i 2/3 dei punti voto.
3. Il comitato di gestione della fondazione, unitamente all'ammissione, dispone in ordine al contributo al fondo di dotazione patrimoniale e all'eventuale contributo alla gestione ordinaria nonché all'attribuzione dei punti voto in proporzione con il contributo finanziario versato annualmente. In ogni caso entrambi i predetti contributi non possono essere inferiori al 30% delle quote minime stabilite per i fondatori.

Articolo 8 - Contributi alla Gestione Ordinaria e di Investimento

1. I "fondatori" ed i "fondatori assimilati" sono tenuti ad assicurare le risorse finanziarie necessarie per la gestione ordinaria e di investimento della fondazione, nel rispetto del piano triennale di cui al successivo art. 28 comma 6°, con un contributo annuale che sarà determinato in considerazione della natura e delle caratteristiche dell'ente fondatore e/o assimilato.
2. Ogni contributo è preventivamente concordato con i competenti organi dei singoli fondatori.
3. L'approvazione del piano triennale di cui al successivo articolo 28 comma 6° comporta l'impegno a garantire i contributi previsti per il triennio.

Articolo 8 bis - Partecipanti sostenitori

1. Possono ottenere la qualifica di "partecipanti sostenitori" le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono temporaneamente ed occasionalmente al fondo patrimoniale e/o alle risorse di gestione mediante un contributo in danaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilite tempo per tempo dal comitato di gestione.
2. I partecipanti sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
3. La qualifica di partecipanti sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
4. I partecipanti sostenitori sono ammessi in forza di deliberazione adottata dal comitato di gestione con la presenza e la maggioranza di almeno i due terzi dei punti voto.
5. Ciascun partecipante sostenitore ha diritto di nominare un membro nel comitato di gestione, quale invitato permanente, il quale potrà essere presente alle riunioni del comitato di gestione esclusivamente per la trattazione del progetto o delle materie di specifica competenza della propria contribuzione.

Articolo 9 - Fondatori Benemeriti

1. Sono "fondatori benemeriti" gli aderenti alla fondazione, enti pubblici, privati, persone fisiche, che per elargizioni e donazioni di notevole consistenza, una tantum o ripetute nel tempo, dimostrino ad insindacabile giudizio del comitato di gestione, un particolare e qualificato impegno a favore della fondazione. L'attribuzione dello status di "benemerito" è deliberata dal comitato di gestione con il quorum e la maggioranza previsti all'art. 16.
2. Sono in ogni caso fondatori benemeriti di diritto della fondazione:
 - Unione Industriale Pratese;
 - la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato;
 - Cariprato - Cassa di Risparmio di Prato S.p.A. (ora "Banca Popolare di Vicenza S.C.P.A.");



- Associazione ex Allievi Istituto Buzzi
 - Istituto Tecnico Industriale Tullio Buzzi
 - Associazione CO.GE.FIS.
 - Consorzio Pratotrade
 - Associazione "Amici del Museo del Tessuto"
3. I fondatori benemeriti hanno diritto di eleggere un membro nel consiglio d'Indirizzo e uno nel comitato di gestione.
 4. La nomina dei rappresentanti nel consiglio d'indirizzo e nel comitato di gestione avviene, sempre a maggioranza degli intervenuti, in apposita "Assemblea dei Benemeriti", convocata dal presidente della fondazione, che non avrà diritto al voto.
 5. L'Associazione ex Allievi Istituto Buzzi non partecipa alla votazione ed un suo membro non può essere eletto come componente del comitato di gestione.
 6. All'Unione Industriale Pratese, quale "già fondatore", è riconosciuta la facoltà di nominare un componente del Consiglio di Indirizzo quale "invitato permanente".

Articolo 10 - Norme Comuni a tutti i Fondatori

1. I fondatori non hanno diritti sul patrimonio della fondazione neppure quando, dichiarata eventualmente la sua estinzione o disposto lo scioglimento, si proceda alla liquidazione ai sensi dell'art. 30 del presente statuto.
2. La qualità di fondatore è intrasmissibile.
3. I fondatori possono recedere dall'obbligo di effettuare contributi alla gestione ordinaria e di investimento di cui al precedente art. 8, fermo restando per essi il dovere di adempiere le obbligazioni già assunte; a seguito di ciò essi vedranno modificati gli obblighi ed i diritti connessi alla propria partecipazione alla fondazione da quelli propri della qualifica di "fondatore" a quelli propri della qualifica di "fondatore benemerito".
4. I fondatori assimilati ed i partecipanti sostenitori possono recedere dalla partecipazione alla fondazione, fermo restando per essi il dovere di adempiere le obbligazioni già assunte.
5. La variazione di cui al precedente comma 3° ed il recesso di cui al precedente comma 4° avranno effetto alla data di scadenza del mandato degli organi della fondazione in corso al tempo in cui la relativa comunicazione è ricevuta dalla fondazione; se tale comunicazione è ricevuta dalla fondazione nell'ultimo semestre della vigenza del mandato dei propri organi, avranno effetto alla data di scadenza del mandato successivo dei medesimi organi.

TITOLO QUARTO ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 11 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) Il Presidente
 - b) Il Vicepresidente
 - c) Il Consiglio d'Indirizzo
 - d) Il Comitato di Gestione
 - e) Il Comitato Scientifico (eventuale)
 - f) Il Direttore della Fondazione
 - g) Il Revisore dei conti

Articolo 12 - Il Presidente della Fondazione

1. Il presidente della fondazione è nominato dal comitato di gestione su indicazione del Sindaco di Prato. In caso d'assenza o d'impedimento le sue attribuzioni spettano al vicepresidente o ad un delegato.
2. Il presidente dura in carica tre anni ed è rinominabile una sola volta consecutiva. Esso scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.
3. Al presidente della fondazione non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 13 - Funzioni e Poteri del Presidente

1. Il presidente della fondazione svolge le seguenti funzioni:
 - Cura la vita e promuove lo sviluppo della fondazione secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del consiglio di indirizzo e del comitato di gestione;
 - Sovrintende a tutte le iniziative ed attività della fondazione;
 - Ha la rappresentanza legale e la firma sociale della fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione;
 - In caso d'urgenza, il presidente può adottare atti di competenza del comitato di gestione, salvo ratifica alla prima riunione di detto comitato;
 - Convoca e presiede il consiglio d'indirizzo e il comitato di gestione;
 - Assicura il coordinamento tra la programmazione culturale della fondazione e le linee d'indirizzo dell'amministrazione comunale fissate annualmente nei documenti di programmazione;
 - Nomina procuratori generali o speciali ed anche procuratori alle liti.

Articolo 14 - Il VicePresidente della Fondazione

1. Il vicepresidente della fondazione è nominato dal comitato di gestione su indicazione dell'Associazione Ex Allievi Istituto Buzzi.



2. Il vicepresidente coordina la programmazione culturale espositiva e di promozione annuale del museo e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o d'impedimento.
3. Il vicepresidente dura in carica tre anni ed è rinominabile una sola volta consecutiva. Esso scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.
4. Al vicepresidente della fondazione non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 15 - Consiglio d'Indirizzo

1. Il consiglio d'indirizzo è convocato dal presidente della fondazione ogni qualvolta lo ritiene opportuno e per richiesta del comitato di gestione o del revisore dei conti o per richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti dello stesso consiglio.
2. Il consiglio d'indirizzo è convocato mediante lettera raccomandata, fax, telegramma o e-mail contenente l'ordine del giorno, e l'orario della seconda convocazione, che può avvenire anche nel giorno successivo nel caso che la prima convocazione vada deserta. L'avviso deve essere spedito almeno otto giorni prima della riunione.
3. I membri del Consiglio d'indirizzo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.
4. Il consiglio d'indirizzo è così composto:
 - a) un rappresentante per ogni fondatore, precisando che i rappresentanti del Comune e della Provincia di Prato sono i due assessori alla cultura pro femore;
 - b) un rappresentante dei fondatori benemeriti eletto dall'assemblea degli stessi ai sensi dell'art. 9 comma 4, 5 e 6;
 - c) il presidente della fondazione, a cui sono attribuiti il 50% dei punti voto spettanti al Comune di Prato;
 - d) il vicepresidente della fondazione a cui sono attribuiti i punti voto spettanti all'Associazione ex Allievi Istituto Buzzi;
 - e) un rappresentante dell'Unione Industriale Pratese quale invitato permanente senza diritto di voto, ove nominato da quest'ultima.
5. L'attribuzione dei punti voto avviene nel modo seguente:
 - Il 32% dei punti voto spetta ai rappresentanti del Comune di Prato;
 - Il 16% dei punti voto spetta al rappresentante della Provincia di Prato;
 - Il 32% dei punti voto spetta al rappresentante della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato;
 - Il 2% dei punti voto spetta al rappresentante dei fondatori benemeriti;
 - Il 2% dei punti voto spetta al rappresentante dell'Associazione ex Allievi Istituto Buzzi;
6. I rimanenti punti voto saranno assegnati ai soggetti che aderiranno alla fondazione dopo la sua costituzione.
7. Nel caso d'ingresso di nuovi fondatori assimilati, esauriti i punti voto di cui al precedente comma 5, i punti voto degli altri fondatori saranno ridotti proporzionalmente e nella misura stabilita con deliberazione del consiglio d'indirizzo.
8. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei punti voto, come attribuiti nei precedenti commi quarto, quinto e sesto, salvo per quelle per le quali il presente statuto non preveda maggioranze diverse. Il consiglio d'indirizzo è validamente costituito con la presenza dei componenti che rappresentino la maggioranza dei punti voto della fondazione.
9. Comunque nominati, ai componenti del consiglio di indirizzo non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese.
10. Nel caso di assenza del presidente o del rappresentante del Comune di Prato, al componente presente sono attribuiti i punti voto spettanti al Comune di Prato.

Articolo 16 - Funzioni del consiglio d'Indirizzo

1. Il consiglio d'indirizzo ha la funzione d'Indirizzo sull'attività della fondazione e svolge inoltre i seguenti compiti:
 - a) Emanare atti di indirizzo generale per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4;
 - b) Approva gli indirizzi generali dell'attività della fondazione;
 - c) Approva gli indirizzi e i criteri per il miglior utilizzo del patrimonio;
 - d) Approva il "Piano Pluriennale di spesa e delle Attività Espositive";
 - e) Delibera in merito alla determinazione e modifica dell'importo del contributo annuale dei fondatori a maggioranza dei due terzi dei punti voto della fondazione;
 - f) Quant'altro ad esso demandato dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 17 - Il Comitato di Gestione

1. Il comitato di gestione è organo esecutivo.
2. Non può essere nominato membro del comitato di gestione colui che trovasi in una delle situazioni previste all'art. 2382 del C.C..
3. I membri del comitato di gestione durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Essi scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.
4. Il comitato di gestione è composto dai seguenti componenti:
 - Un rappresentante nominato dal Sindaco del Comune di Prato - che sarà nominato dal comitato di gestione quale presidente della fondazione - a cui sono attribuiti il 50% dei punti voto spettanti al Comune di Prato;
 - Un rappresentante nominato dall'Associazione ex Allievi Istituto Buzzi - che sarà nominato dal comitato di gestione quale vicepresidente della fondazione - a cui sono attribuiti i punti voto spettanti all'Associazione ex Allievi Istituto Buzzi;
 - Un rappresentante nominato dal Sindaco di Prato a cui sono attribuiti il 50% dei punti voto spettanti al Comune



- di Prato;
- Un rappresentante nominato dai fondatori benemeriti;
 - Un rappresentante nominato dalla Provincia di Prato;
 - Un rappresentante nominato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Prato;
 - Un rappresentante di ciascun partecipante sostenitore quale invitato permanente senza diritto di voto, il quale potrà essere presente esclusivamente in sede di trattazione del progetto ovvero delle materie di specifica competenza della propria contribuzione.
5. Ogni "fondatore assimilato" nomina un membro.
 6. L'attribuzione dei punti voto avviene nel modo seguente:
 - "Il 32% dei punti voto spetta al rappresentante del Comune di Prato;"
 - "Il 16% dei punti voto spetta al rappresentante della Provincia di Prato;"
 - "Il 32% dei punti voto spetta al rappresentante della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Prato;"
 - "Il 2% dei punti voto spetta al rappresentante dei fondatori benemeriti;"
 - "Il 2% dei punti voto spetta al rappresentante dell'Associazione ex Allievi Istituto Buzzi.
 7. I rimanenti punti voto saranno assegnati ai soggetti che aderiranno alla fondazione dopo la sua costituzione.
 8. Nel caso d'ingresso di nuovi fondatori assimilati, esauriti i punti voto di cui al precedente comma 7, saranno ridotti i punti voto degli altri fondatori proporzionalmente e nella misura stabilita con deliberazione del comitato di gestione.
 9. Comunque nominati, ai componenti il comitato di gestione non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese.
 10. Nel caso di assenza del presidente o del rappresentante del Comune di Prato, al componente presente sono attribuiti i punti voto spettanti al Comune di Prato.

Articolo 18 - Funzioni e Poteri del Comitato di Gestione

1. Il comitato di gestione, nell'ambito degli indirizzi fissati dal consiglio d'indirizzo, ha competenze in materia d'ordinaria e straordinaria amministrazione. Lo stesso comitato individua gli atti d'ordinaria amministrazione che possono essere delegati al direttore della fondazione oltre a quanto stabilito nello statuto.
2. In particolare, il comitato di gestione:
 - a) Approva il programma annuale dell'attività della fondazione con la maggioranza dei 2/3 dei punti voto;
 - b) Approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile ed il bilancio di previsione dell'anno successivo entro il 30 ottobre d'ogni anno, nonché le relazioni allegate del revisore dei conti e del comitato di Gestione.
 - c) Nomina e revoca il revisore dei conti e ne fissa il compenso;
 - d) Nomina e revoca il presidente della fondazione;
 - e) Nomina e revoca il vice presidente;
 - f) Approva le proposte di modifica dello statuto, con la presenza di almeno due terzi dei componenti e la maggioranza dei due terzi dei punti voto della fondazione e la trasmette ai singoli fondatori per la definitiva approvazione. In ogni caso non possono essere modificate le finalità della fondazione;
 - g) Delibera le acquisizioni e le alienazioni di beni immobili e mobili;
 - h) Approva la proposta di scioglimento, da presentare agli organi competenti ai sensi di legge e nomina i liquidatori;
 - i) Delibera il conferimento dello status di "benemerito" con la maggioranza dei 2/3 dei punti voto;
 - j) Delibera sull'ammissione di nuovi fondatori a maggioranza dei due terzi dei punti voto;
 - k) Nomina il direttore della fondazione con la maggioranza dei due terzi dei punti voto, stabilendone il compenso;
 - l) Nomina il Conservatore, stabilendone il compenso, e quattro dei cinque membri del Comitato Scientifico;
 - m) Assicura il conseguimento degli obiettivi e delle linee di sviluppo dell'attività della fondazione e ne coordina le attività;
 - n) Dispone il miglior impiego del fondo patrimoniale;
 - o) Delibera su accordi di collaborazione fra la fondazione ed altri enti nazionali ed internazionali;
 - p) Delibera in merito alle attività di costituzione in giudizio;
 - q) Propone la misura dei contributi ordinari dei fondatori tenuto conto delle previsioni di bilancio;
 - r) Approva le convenzioni, i regolamenti e la carta dei servizi per l'espletamento delle attività museali;
 - s) Approva il piano annuale delle risorse umane della fondazione con la maggioranza dei 2/3 dei punti voto;
 - t) Determina le tariffe per i servizi erogati o i criteri per la loro determinazione;
 - u) Esercita tutti gli altri compiti non assegnati dalla legge e dal presente statuto ad altri organi.

Articolo 19 - Adunanze e deliberazioni del Comitato di Gestione

1. Il comitato di gestione si riunisce di regola una volta al mese. Le riunioni sono convocate e presiedute dal presidente della fondazione, quando lo stesso lo riterrà opportuno o per domanda motivata e scritta di almeno la metà dei componenti il Comitato o su richiesta del revisore, almeno tre giorni prima della data prescelta mediante raccomandata, fax, telegramma, o e-mail. In caso di comprovata urgenza il termine può essere ridotto a un giorno.
2. La convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Nella convocazione deve essere fissata l'eventuale seconda convocazione, che deve tenersi almeno un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione.
3. Partecipa alle sedute del comitato di gestione, senza diritto di voto, il direttore della fondazione che funge da consulente tecnico e da segretario.
4. Per la validità delle adunanze del comitato di gestione, salvo quanto espressamente previsto nello statuto per alcune categorie di delibere, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei punti voto,



- In seconda convocazione è sufficiente la presenza di 40 punti voto.
5. Il comitato di gestione delibera a maggioranza assoluta dei punti voto dei presenti.

Articolo 20 - Sostituzione dei componenti degli organi

1. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per morte, dimissioni o revoca, un componente del consiglio di indirizzo o del comitato di gestione, il presidente della fondazione inviterà senza indugio il relativo designante alla indicazione di un sostituto nel termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
2. Qualora il componente del consiglio di indirizzo o del comitato di gestione venuto a mancare sia stato nominato dall'assemblea dei benemeriti, il presidente della fondazione dovrà, senza indugio, convocare direttamente l'assemblea dei benemeriti per la indicazione del sostituto.
3. In caso di scadenza dalla carica i componenti così cessati del consiglio di indirizzo o del comitato di gestione rimangono in carica in regime di prorogatio per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dalla data del ricevimento da parte del relativo designante della comunicazione dell'avvenuta cessazione.
4. Qualora, per qualsiasi causa, vengano meno i componenti del consiglio di indirizzo o del comitato di gestione portatori della maggioranza dei punti-voto, ovvero qualora venga meno il presidente della fondazione, decade l'intero organo. In tal caso il presidente della fondazione dovrà senza indugio sottoporre alla decisione degli aventi diritto la nomina dei nuovi componenti che dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa; nel frattempo l'organo decaduto rimane in carica in regime di prorogatio per un massimo di quarantacinque giorni, potendo compiere in tale periodo esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità. Il nuovo organo si intenderà costituito all'avvenuta nomina della maggioranza dei suoi componenti, tra i quali dovrà esserci il presidente.

Articolo 21 - Il Comitato Scientifico (eventuale)

1. Il comitato scientifico - ove nominato - è composto di cinque membri, di cui quattro nominati dal comitato di gestione e un rappresentante della Soprintendenza dei Beni Artistici e Storici delle province di Firenze, Prato e Pistoia.
2. I membri nominati dal comitato di gestione sono scelti tra soggetti di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dell'arte che per esperienza, competenza e professionalità, in particolare nei settori di attività del museo, possono efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.
3. Durante la prima riunione il comitato nomina tra i suoi membri un coordinatore che convoca e presiede il comitato.
4. I membri del comitato scientifico durano in carica 3 anni e sono rinominabili.
5. Comunque nominati, ai componenti il comitato scientifico non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese.
6. Il comitato si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, e comunque ogniqualvolta il comitato di gestione ne richieda il parere.
7. Partecipano, senza diritto al voto, alle riunioni del comitato scientifico il direttore della fondazione ed il conservatore.

Articolo 22 - Funzioni del Comitato Scientifico

1. Il comitato scientifico - ove nominato - svolge una attività di consulenza e collabora con il comitato di gestione nella definizione dei programmi e della politica di acquisizione.
2. Il comitato scientifico segnala al comitato di gestione le attività difformi rispetto al conseguimento degli obiettivi indicati all'art. 4.
3. Il comitato scientifico esprime parere obbligatorio su:
 - La programmazione culturale, espositiva e di promozione del Museo;
 - La politica generale di acquisizione;
 - Ogni altra questione per la quale il comitato di gestione ne richieda espressamente il parere;
 - La Verifica delle condizioni per assicurare una corretta conservazione dei materiali in deposito ed esposti.
4. Il comitato scientifico può integrare con nuove proposte i programmi di cui al precedente comma 1.

Articolo 23 - Il Direttore della Fondazione

1. Il direttore della fondazione è nominato dal comitato di gestione tra persone di comprovata e riconosciuta esperienza e competenza. Se incaricato con rapporto di lavoro a tempo determinato, tale rapporto potrà essere rinnovato.
2. Sono applicabili le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 C.C..
3. L'incarico è conferito con la maggioranza dei 2/3 dei punti voto dei componenti il Comitato.
4. Al direttore spettano i compiti stabiliti dallo statuto e quelli a lui, eventualmente, delegati dal comitato di gestione. Il direttore è responsabile del buon andamento e del funzionamento del museo, di cui detiene piena responsabilità scientifica, organizzativa e gestionale.
5. In particolare il direttore della fondazione:
 - a) Cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dal comitato di gestione attuandone i programmi;
 - b) Funge da segretario nelle adunanze del comitato di gestione e nelle riunioni del comitato scientifico di cui è membro di diritto;
 - c) Coopera alla programmazione culturale espositiva e di promozione annuale del museo;
 - d) Provvede all'esecuzione, nelle materie di sua competenza, delle deliberazioni del comitato di gestione;



- e) Coopera all'amministrazione del patrimonio della fondazione;
- f) Adotta gli atti di gestione del personale e definisce gli orari di servizio;
- g) Predispose i progetti di bilancio Consuntivo e di previsione;
- h) Predispose trimestralmente una relazione di carattere generale da sottoporre al comitato di gestione. Le relazioni del direttore sono messe a disposizione del comitato di gestione e dei fondatori.
- i) Redige apposito rendiconto delle spese sostenute, da sottoporre all'approvazione del comitato di gestione;
- j) Oltre a quanto specificato compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti alla gestione.

Articolo 24 - Ufficio di Direzione

1. L'ufficio di direzione è composto dal personale dipendente o ad incarico e coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni.
2. Nell'ufficio di direzione è prevista la figura del conservatore che ha i seguenti compiti:
 - a) E' responsabile della conservazione e tutela dei beni di proprietà o affidati alla fondazione;
 - b) Fornisce consulenza in merito all'utilizzazione e gestione delle raccolte e collezioni;
 - c) Si occupa dell'ordinamento, della schedatura, e dell'inventario dei materiali;
 - d) Collabora all'organizzazione di mostre, iniziative, convegni;
 - e) Collabora all'effettuazione di perizie in merito all'acquisizione di nuovi beni;
 - f) Partecipa all'attività di divulgazione e promozione del patrimonio della fondazione.

Articolo 25 - Il Revisore dei Conti

1. Il revisore dei conti è nominato dal comitato di gestione che ne fissa il compenso sulla base del minimo previsto dalle tariffe professionali. Il revisore resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 10 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.
3. Al revisore è affidato il compito della revisione amministrativa e legale dei conti della fondazione. Verifica l'attività di amministrazione della fondazione accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e l'osservanza di tutte le norme previste dalla vigente legislazione in materia.
4. Il revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione o su determinati affari.
5. Il revisore dei conti riferisce trimestralmente sull'andamento della gestione finanziaria ed economica al comitato di gestione, in occasione del monitoraggio trimestrale di cui all'art. 29, sui fatti di rilievo emersi nell'ambito dell'attività di revisione.
6. Il revisore informa immediatamente il consiglio di indirizzo e il comitato di gestione e i fondatori di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità di gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle fondazioni.
7. Il revisore redige la sua relazione al bilancio consuntivo ed al bilancio di previsione.
8. Il revisore partecipa, se invitato, senza diritto di voto alle adunanze del comitato di gestione.

Articolo 26 - Incompatibilità e Decadenza

1. I componenti del consiglio di indirizzo e del comitato di gestione, il presidente, il vicepresidente, il direttore, il revisore dei conti decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:
 - a) Perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;
 - b) Passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma uno della legge 19 marzo 1990, n. 55 lett. a, b, c, d ed e;
 - c) Provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f della legge 19 marzo 1990, n. 55;
2. I membri degli organi collegiali decadono dalla carica nel caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive all'organo del quale fanno parte, senza giustificato motivo.
3. I componenti del comitato di gestione e il presidente decadono dalle loro cariche nel caso in cui per due anni consecutivi il conto consuntivo chiuda in perdita.
4. La decadenza e l'incompatibilità sono deliberate dal consiglio di Indirizzo quando ricorrono le condizioni che la rendano necessaria; l'incompatibilità e decadenza del direttore sono deliberate dal comitato di gestione.
5. All'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda.
6. Per una corretta e trasparente gestione dell'attività posta in essere dalla fondazione, al fine di assicurare l'indipendenza nell'espletamento dei rispettivi compiti le cariche di direttore, componente del comitato di gestione, di revisore dei conti sono tra loro incompatibili. 6. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente, interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

PARTE QUINTA I BILANCI

Articolo 27 - Il Bilancio Consuntivo

1. Il bilancio consuntivo della fondazione è costituito dai documenti previsti dalle altre norme vigenti in materia di Fondazioni.



2. Il bilancio consuntivo è approvato dal comitato di gestione entro il 30 aprile ed inviato ai fondatori e all'autorità che ha emanato il decreto di riconoscimento della personalità giuridica entro i 30 giorni successivi.
3. Al bilancio consuntivo è allegata una relazione del comitato di gestione sull'andamento della gestione e l'attuazione del piano pluriennale e la relazione del sindaco revisore.
4. La fondazione non può in alcun caso distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica.
5. Nel caso in cui, per fatti imprevedibili e straordinari, il bilancio finale d'esercizio dovesse riportare una perdita, la stessa deve essere obbligatoriamente coperta con i fondi dell'esercizio finanziario successivo.
6. La fondazione potrà predisporre contabilità separata per l'attività commerciale esercitata.

Articolo 28 - Il Bilancio di Previsione

1. Il bilancio di previsione, composto dal conto economico, dal piano di cui al successivo sesto comma, dalla relazione del comitato di gestione, e dalla relazione del sindaco revisore, contiene l'indicazione delle linee di programmazione economico finanziaria relative all'esercizio successivo, tenuto conto del parere del comitato scientifico e dell'andamento della gestione.
2. Il bilancio di previsione deve essere redatto in pareggio finanziario complessivo.
3. Il bilancio di previsione deve indicare l'ammontare complessivo dei contributi alla gestione ordinaria a carico dei "fondatori" e dei "fondatori assimilati".
4. Qualora si renda necessario fare fronte a nuovi oneri per iniziative non preventivamente inserite nel programma annuale, purché autorizzate dal Comitato di gestione, i costi saranno sostenuti dal soggetto che le ha promosse.
5. Il bilancio ed il conto economico per l'esercizio successivo è approvato dal comitato di gestione entro il 30 Ottobre e trasmesso ai fondatori entro il 15 Novembre di ogni anno.
6. Il consiglio di indirizzo approva ed aggiorna annualmente il piano triennale di spesa delle attività espositive, sentito il parere e con l'assistenza del comitato scientifico (se nominato), e deve indicare l'ammontare complessivo stimato dei contributi annuali alla gestione corrente a carico dei fondatori.

Articolo 29 - Monitoraggio trimestrale

1. Al fine di mantenere l'equilibrio finanziario del bilancio d'esercizio nei limiti delle previsioni originarie e in particolare nei limiti dei contributi dei fondatori di cui al precedente art. 8, la fondazione opera un monitoraggio trimestrale attraverso la relazione predisposta dal Direttore e da comunicare al Comitato di Gestione. Nel caso in cui il monitoraggio trimestrale faccia prevedere la possibilità del verificarsi di situazioni di squilibrio di bilancio, il Comitato di Gestione deve immediatamente informare i fondatori al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio della situazione gestionale e di mantenere i fabbisogni nei limiti dei contributi di cui al precedente art. 8.

PARTE SESTA ESTINZIONE - SCIoglIMENTO RINVIO

Articolo 30 - Estinzione della Fondazione

1. La fondazione è costituita senza limiti di durata. Si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile o di scarsa utilità o se il patrimonio e/o le risorse necessarie per la gestione corrente diventano insufficienti ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione o scioglimento previste dalla legge.
2. Il verificarsi di una delle cause di estinzione dovrà essere previamente accertato con deliberazione del comitato di gestione.
3. In caso di estinzione, i beni residui di proprietà della Fondazione saranno devoluti nei modi previsti dalla legge.

Articolo 31 - Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del C. C., di legge ed i regolamenti in materia di fondazioni.